GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Martedì, 12 febbraio 1924** **Numero 36**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3142.
Aggiunta al paragrafo 155 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel Regio esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità conferita al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Viste le leggi 2 luglio 1896, n. 254, e 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel Regio esercito, il regolamento per l'esecuzione e le loro successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al paragrafo 155 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel Regio esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, è aggiunto il seguente comma:

« Anche il Ministro può sospendere, sempre quando lo ritenga necessario, il giudizio definitivo a lui deferito a norma dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1913, n. 601, in caso di discrepanze tra i giudizi emessi dalle Commissioni, riservandosi in ogni modo di pronunziarlo nei limiti di tempo stabiliti dal presente paragrafo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 19. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3163.
Aumento del contributo annuo dello Stato al Consorzio dei rimboscamenti della provincia di Pavia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 aprile 1914, n. 388, col quale si dava facoltà al Comitato forestale di Pavia di promuovere col concorso del Governo il rimboscamento dei terreni che per la loro natura e situazione influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Visto che col detto decreto si stabiliva che il Governo concorresse nella metà della spesa per i lavori di rimboscamento su indicati e fino alla somma di L. 5000, e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Vista la deliberazione in data 28 aprile 1923 del Consiglio provinciale di Pavia con la quale viene aumentato fino a L. 25,000 il contributo annuo della Provincia nelle spese su ricordate;

Vista la deliberazione 15 dicembre 1923 del Consiglio per i servizi tecnici del Ministero dell'economia nazionale;

Visti gli articoli 5 e 11 della legge forestale vigente 20 giugno 1877, n. 3917 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo annuo del Governo nei lavori di rimboscamento da eseguirsi nella provincia di Pavia, a cura di quel Comitato forestale, determinato fino alla somma di L. 5000 col R. decreto 5 aprile 1914, n. 388, è aumentato, a decorrere dal corrente esercizio finanziario fino alla somma di L. 25,000, corrispondente al contributo stabilito dalla Provincia interessata.

La somma di L. 25,000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio passivo dell'Azienda del demanio forestale di Stato all'articolo 2 per l'esercizio finanziario 1923-1924 ed all'articolo corrispondente dei bilanci per gli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 62. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. **3165**.
Riordinamento dei servizi di meteorologia e geofisica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 3 settembre 1906, n. 535, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti i servizi di meteorologia e geodinamica;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativo al riordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla semplificazione ed al riassetto dei servizi meteorologici e geodinamici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono soppressi gli Osservatori meteorologici di Caggiano e di Tiriolo e gli Osservatori geodinamici di Salò e di Casamicciola.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire, con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di intesa col Regio comitato talassografico, le modalità dell'impianto — in luogo del soppresso Osservatorio di Casamicciola e con il compito di attendere a studi geodinamici — di un osservatorio presso l'Istituto geofisico di Trieste, ed a determinare le attribuzioni e le norme per il funzionamento di esso.

Art. 3.

Il Regio ufficio centrale di meteorologia e geodinamica assume il titolo di « Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica ».

I Regi osservatori meteorologici e geodinamici dipendenti prendono la denominazione di « Regi osservatori geofisici ».

Art. 4.

I ruoli organici, gruppi *A*), *B*), *C*), ed i ruoli del personale subalterno del Regio ufficio centrale di meteorologia e geodinamica, dei Regi osservatori geodinamici e dei Regi osservatori meteorici di montagna, stabiliti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, vengono fusi in un ruolo unico, che prende il nome di « Ruolo organico del personale addetto ai servizi di meteorologia e geofisica ». Alle relative tabelle n. 93 (allegato II) e numeri 47 e 48 (allegato IV), viene sostituita la tabella allegata al presente decreto e vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti. E' in corrispondenza modificata la tabella di classificazione per gradi del personale dei servizi meteorologici e geodinamici, appartenente al gruppo *A*, di cui all'allegato I, al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 5.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme per la prima attuazione del ruolo e le ulteriori disposizioni per le promozioni. Con lo stesso Regio decreto saranno, inoltre, emanate disposizioni per l'assunzione del nuovo personale nei posti eventualmente vacanti, e pel completo riassetto del servizio.

Art. 6.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto, il quale andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salvo per quanto si riferisce al primo inquadramento del personale ed alla conseguente assegnazione dei relativi stipendi, che avranno luogo con decorrenza dal 1° dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 68. — GRANATA.

Ruolo organico del personale addetto ai servizi di meteorologia e geofisica

che sostituisce i ruoli di cui alle tabelle n. 93 dell'allegato II e numeri 47 e 48 dell'allegato IV al R decreto 11 novembre 1923, numero 2395, giusta l'art. 4 del presente decreto.

Gruppo *A*.

Grado		Numero dei posti
5°	Direttore del Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica	1
7°	Geofisici capi	3
8°	Geofisici principali	2
9°	Geofisici	8
	Totale	14

Gruppo *B*.

Grado		Numero dei posti
10°	Assistenti	3

Gruppo *C*.

Grado		Numero dei posti
10°	Segretario	1
10°	Compilatori capi	3
11°	Primi compilatori	3
12°	Compilatori	2
	Totale	9

Personale subalterno.

	Numero dei posti
Uscieri capi	2
Uscieri	3
Inserviente	1
Custodi	9
Totale	15

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3167.

Istituzione della decorazione della « Stella al merito del lavoro ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 78 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita la decorazione della « Stella al merito del lavoro ».

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » è concessa esclusivamente ai lavoratori d'ambo i sessi occupati nelle industrie, nel commercio e nell'agricoltura, i quali si segnalino per singolari meriti di perizia, di fedeltà e di buona condotta morale.

La decorazione è riservata ai lavoratori manuali.

Essa non può essere conferita nè a funzionari, nè ad impiegati o impiegate pubblici o privati di nessuna categoria.

Art. 2.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » consiste in una stella d'argento a cinque punte, con un piccolo rilievo in smalto azzurro al centro della stella, rappresentante la configurazione geografica dell'Italia. Porterà la scritta « Al Merito del Lavoro » sul rovescio, con il nome della persona insignita della onorificenza e l'indicazione dell'anno del conferimento.

Essa sarà conforme al disegno annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'economia nazionale.

La decorazione sarà portata al lato sinistro del vestito, appesa ad un nastro di color giallo oro. Il nastro può essere portato senza la stella.

Art. 3.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » può essere concessa soltanto ai lavoratori per i quali ricorrano le condizioni previste dall'art. 1 e che siano stati occupati ininterrottamente per un periodo di almeno 25 anni se operai delle industrie e del commercio, di 35 anni se lavoratori agricoli, presso la stessa azienda.

La decorazione potrà essere conferita anche a lavoratori i quali abbiano prestata la propria opera presso aziende diverse, purchè sia provato un periodo di ininterrotta occupazione di 15 anni almeno per gli operai, di 25 per i lavoratori agricoli presso una stessa azienda, e il loro passaggio da una ad altra azienda non sia stato causato da demeriti personali.

Eccezionalmente la decorazione potrà essere concessa a lavoratori che non abbiano lavorato alla dipendenza altrui o che non abbiano lavorato in un'azienda per i periodi come sopra stabiliti, soltanto nei casi in cui siano dimostrate una straordinaria perizia e una ottima condotta morale.

In nessun caso potrà conferirsi la decorazione della « Stella al merito del lavoro » a lavoratori, che non siano cittadini italiani e non abbiano compiuto 35 anni.

Art. 4.

Le onorificenze sono conferite per decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale e non debbono eccedere per ciascun anno il numero di cento.

La decorazione ed il nastro saranno distribuiti gratuitamente ai decorati.

Art. 5.

Il Ministro per l'economia nazionale rilascerà ai decorati dell'Ordine della « Stella al merito del lavoro » un apposito brevetto, che farà fede del conferimento della decorazione.

Art. 6.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » potrà essere conferita una seconda volta, quando il decorato o la decorata acquisti nuovi titoli di benemerenza, e a condizione che siano trascorsi almeno 15 anni dal conferimento della prima.

In tale caso il conferimento della seconda decorazione sarà rappresentato mediante apposizione di una fascetta d'argento sul nastro della prima decorazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 74. — GRANATA.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Disegno della decorazione Stella al Merito del Lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale
CORBINO.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. **3173.**
Ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922 n. 1601;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 1045, che approva le convenzioni provvisorie in data 18 marzo 1923, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati;

Ritenuto che occorre provvedere con conveniente sollecitudine al riordinamento definitivo dei servizi anzidetti e che perciò si rende opportuno che il Governo possa addivenire alla loro aggiudicazione con la procedura che riterrà più rispondente all'interesse dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze, per l'economia nazionale, per le poste ed i telegrafi e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Commissario per i servizi della marina mercantile di concerto coi Ministri per le finanze, per l'economia nazionale, per i lavori pubblici e per le poste ed i telegrafi, è autorizzato a determinare l'ordinamento definitivo dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati e ad affidare l'esercizio dei servizi medesimi all'industria privata anche a licitazione o trattativa privata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL — DE' STEFANI — CORBINO — CARNAZZA — DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 85. — GRANATA.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1923, n. **3176.**
Concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica, a S. M. il Re, in udienza del 18 ottobre 1923, sul decreto-legge concernente la concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili.

SIRE,

Lo schema di Regio decreto-legge per la concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili, che mi onoro di sottoporre alla firma della Maestà Vostra, integra l'altro Regio decreto-legge portante provvedimenti per la navigazione aerea, che Vostra Maestà si compiacque di firmare il 20 agosto u. s. Lo integra nell'assicurare giuridica disciplina alle concessioni dei servizi di aerotrasporto, le quali, insieme con i molteplici argomenti contemplati nel Regio decreto-legge per la navigazione aerea, costituiscono la materia basilare del nascente diritto aeronautico nazionale.

Speciale cura si è avuta nell'attagliare il disposto del qui unito schema, a quello della legislazione vigente in materia di concessioni di trasporti esercitati con i mezzi fino ad oggi in uso; il che è stato fatto, sempre che ciò sia stato compatibile con le speciali caratteristiche presentate dall'aeromobile, mezzo il cui impiego per scopi commerciali non è chi non auguri sollecito ed intenso anche in Italia.

L'odierno schema, ritrae sostanzialmente, del resto, un disegno di legge di pari oggetto, il quale, già approvato dalla Camera dei deputati, attendeva da tempo l'approvazione del Senato del Regno. Di detto disegno fu riconosciuto necessario il ritiro, per potere da una parte coordinare la sua lettera con i mutamenti sopravvenuti nell'ordinamento dell'Ente aeronautico statale, e dall'altra modificarne, sia pure in misura non cospicua, il contenuto, in armonia con lo sviluppo che il Commissariato di aeronautica intende dare ai servizi di aeronavigazione mercantile.

Opportuna cosa è sembrato l'attribuire una forma procedurale ben distinta a ciascuna delle due categorie nelle quali possono suddividersi i servizi di aerotrasporto, ove si voglia, come è praticamente opportuno, distinguere i veri e propri servizi pubblici, su percorsi prestabiliti e regolari, da quelle attività aeronautiche minori che sono costituite dal semplice trasporto di passeggeri con scopi di diporto, istruzione od allenamento. Ond'è che alla prima delle cennate categorie fu, dal presente schema, riservata la forma procedurale della concessione per decreto Reale mentre per le autorizzazioni relative a voli di carattere turistico o di addestramento, parve acconcia la più agile procedura del decreto Commissariale.

La facoltà concessa al Governo di sovvenzionare, con annui sussidi, i concessionari di servizi pubblici, apre l'adito all'esame della misura e della forma che a tali sussidi converrà dare, esame che, dall'art. 1 dello schema, è demandato al regolamento. E spetterà al regolamento medesimo, di disciplinare molteplici ed importanti argomenti che si riferiscono alla pratica attuazione del presente decreto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 62 in data 24 gennaio 1923;

Visto il R. decreto-legge n. 63 in data 24 gennaio 1923;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli interni e per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per i lavori pubblici e per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I pubblici servizi di trasporto esercitati mediante aeromobili non possono essere instituiti se non previa concessione del Governo del Re.

Tali concessioni possono essere fatte soltanto a cittadini o Enti pubblici italiani o a società commerciali italiane che dimostrino di avere la capacità tecnica e finanziaria necessarie, che siano costituite da soci in maggioranza cittadini italiani, se in accomandita, e, se anonime, che abbiano il Consiglio di amministrazione formato per due terzi da cittadini italiani, fra i quali devono essere scelti il presidente ed il consigliere delegato, ed il cui capitale appartenga realmente per due terzi almeno a cittadini italiani.

In ogni caso la direzione amministrativa e tecnica dell'azienda deve essere affidata a cittadini italiani.

E' data facoltà al Governo di concedere annue sovvenzioni ai concessionari dei pubblici servizi esercitati mediante aeromobili, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio o con leggi speciali, nella misura e nei modi fissati dal regolamento che sarà emanato d'accordo col Ministero delle finanze.

I servizi pubblici internazionali a mezzo di aeromobili sono regolati da apposite convenzioni.

Le concessioni per l'esercizio dei pubblici servizi mediante aeromobili si fanno per un periodo di tempo determinato

dagli atti delle medesime, ma non possono essere fatte per un periodo eccedente i 10 anni.

Potranno rinnovarsi prima della scadenza, osservate le norme per le nuove concessioni. In tutti gli altri casi si provvede con legge.

Le concessioni possono in ogni tempo essere revocate, quando, a giudizio dell'Amministrazione, ciò sia richiesto da cause di pubblica utilità o da ragioni di pubblico servizio.

Le concessioni saranno condizionate al diritto da parte del Governo di avvalersi, ove lo creda opportuno, del trasporto gratuito, sull'aeromobile, di pieghi postali contenenti corrispondenze epistolari (lettere e cartoline) secondo norme da stabilirsi dal Commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le poste ed i telegrafi.

Art. 2.

La concessione può essere fatta a favore di società da costituirsi, purchè i promotori si obblighino preventivamente per atto pubblico di costituire legalmente la società stessa, alle condizioni tutte stabilite dal precedente articolo 1, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto Reale di concessione, e prestino congrua cauzione, sotto comminatoria, in caso che la società non si costituisca entro tale termine, della confisca della cauzione a favore ed in piena proprietà del pubblico Erario e della decadenza dalla concessione, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 3.

La concessione è accordata per decreto Reale, sulla proposta del Commissario per l'aeronautica, di concerto con i Ministri interessati, inteso il parere del Consiglio di Stato. Sul progetto di concessione deve inoltre essere preventivamente richiesto, ove occorra, il parere dei capi di Stato Maggiore dell'Esercito e della Marina. Ogni concessione è regolata da apposito disciplinare.

E' vietato al concessionario di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, l'impresa assunta, senza il consenso e la formale approvazione del Commissariato di aeronautica e dei Ministeri interessati, osservate tutte le norme stabilite per le nuove concessioni.

Art. 4.

Col decreto di concessione delle linee di navigazione aerea in servizio pubblico, s'intende implicitamente emessa la dichiarazione che le relative opere sono di pubblica utilità, di che e per gli effetti dell'art. 438 del Codice civile e delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Art. 5.

Negli atti di concessione sono determinati i tipi degli impianti da eseguirsi, i singoli luoghi d'impianto ed ogni altra modalità delle costruzioni e dell'esercizio, nonchè il termine di tempo utile per l'ultimazione dei lavori e per l'apertura all'esercizio delle singole linee.

Negli stessi atti di concessione sono determinati la quantità e il tipo di materiale mobile di cui deve essere provveduta la linea in relazione al servizio cui è destinata. Nei disciplinari vengono stabiliti per ciascun caso le prescrizioni valevoli per la sicurezza e la regolarità, specialmente per quanto riguarda il numero e le attribuzioni del personale navigante e di stazione, gli orari e le tariffe così per le cose come per le persone, le norme e le condizioni per l'uso degli impianti, speciali obblighi del comandante, del pilota e del personale di bordo così prima della partenza come durante il viaggio e dopo l'arrivo, speciali obblighi dei passeggeri e dei mittenti, la cauzione definitiva da prestarsi a garanzia degli obblighi assunti, le sanzioni, e quanto altro possa occorrere per assicurare il conseguimento delle finalità e degli scopi prefissi.

Art. 6.

Alla stipulazione dell'atto di concessione, il concessionario dovrà dare congrua cauzione provvisoria per assicurare che, entro il termine fissato nell'atto medesimo, egli provvederà alla regolare esecuzione di tutti gli impianti ed all'apprestamento del materiale mobile necessario per l'esercizio.

Tale cauzione è restituita a rate, di mano in mano che procedono i lavori d'impianto e d'apprestamento del materiale, salvo un'ultima rata che viene ritenuta fin dopo la collaudazione finale delle opere e del materiale.

Art. 7.

Se, alla scadenza del termine fissato dagli atti di concessione pel compimento ed apertura al permanente regolare esercizio delle linee concesse, il concessionario non abbia dato esecuzione alle contratte obbligazioni, senza aver fatto legalmente constare, e ciò dentro il termine più breve possibile, gli impedimenti di forza maggiore del tutto indipendenti dal fatto proprio, incorre di pieno diritto e senza che occorra alcuna costituzione in mora, nella decadenza della concessione e nella perdita dell'intera cauzione.

Le proroghe, nei casi legalmente accertati di forza maggiore, sono determinate insindacabilmente dal Commissariato di aeronautica, con prefiggimento di termini, l'osservanza dei quali è pel concessionario obbligatoria come quelli prefissi dagli atti di concessione.

Art. 8.

Alla scadenza della concessione e pel solo fatto di essa scadenza, il concessionario deve riconsegnare allo Stato gli impianti e i materiali concessigli in uso dall'Amministrazione dello Stato, e tutti gli impianti fissi che avesse costituito durante la concessione, senza alcun compenso ed alle condizioni che saranno state fissate nel disciplinare.

Art. 9.

Possono concedersi, per semplice decreto del Commissariato di aeronautica, a cittadini e a società o Enti costituiti o da costituirsi secondo quanto è detto nei precedenti articoli 1 e 2, permessi di volo per il trasporto dei passeggeri, a scopo di diporto, istruzione ed addestramento.

La durata del permesso di volo non può superare in nessun caso il periodo di 3 anni.

Art. 10.

La concessione di tale permesso è subordinata all'accettazione da parte del concessionario delle particolari condizioni stabilite dal Commissariato di aeronautica in apposito disciplinare, che si dichiara parte integrante del decreto di concessione, e nel quale sono determinate tutte le norme regolanti la concessione stessa.

Art. 11.

Il concessionario dovrà, con l'approvazione del Commissariato di aeronautica, fare obbligatoriamente l'assicurazione di tutto il personale addetto all'esercizio della concessione.

Art. 12.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare le norme occorrenti per l'attuazione e la esecuzione del presente decreto, e per il coordinamento di esso con le altre leggi dello Stato.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — T. DI REVEL — OVIGLIO — CARNAZZA — DE' STEFANI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 91. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. **3178**.
Proroga del termine prescritto dall'art. 30 del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, a favore degli Istituti autonomi per le case popolari di Palermo e di Cosenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, che approva il testo unico delle leggi per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Per gli Istituti autonomi per le case popolari di Palermo e di Cosenza, il termine del 30 giugno 1924, entro il quale, a norma del primo comma dell'art. 30 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, le case debbono essere costruite per godere del contributo dello Stato al pagamento di una parte degli interessi, è prorogato al 30 giugno 1925.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 117. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 gennaio 1924, n. **76**.
Applicazione di una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Grosseto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;
Vista la deliberazione 11 giugno 1923 della Camera di commercio e industria di Grosseto;
Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Grosseto è autorizzata ad imporre, coi privilegi delle pubbliche imposte, una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto i quali non siano iscritti nei ruoli della imposta camerale principale.

Art. 2.

La tassa si applica:
a) a tutti coloro che esercitano il commercio con veicoli di ogni specie e con banchi fissi e mobili qualunque sia la durata della loro residenza nel distretto camerale salvo le esenzioni di cui all'art. 5;
b) agli esercenti temporanei di negozi, bazar, negozi di stralcio e liquidazioni; agli esercenti di cinematografi e fotografie in baracche mobili o locali chiusi; ai negozianti, rappresentanti o viaggiatori che vendono temporaneamente in case private o alberghi;

Art. 3.

La tassa sarà riscossa in conformità della seguente tariffa;
a) per gli esercenti il commercio con veicolo a mano L. 3;
b) per gli esercenti il commercio a mezzo di banchi mobili e di veicoli trainati a forza animale o mezzi meccanici L. 5;
c) per gli esercenti il commercio su banchi fissi L. 10;
d) per gli esercenti il commercio indicati al comma *b)* dell'art. 2 del presente decreto L. 15.
Si intendono per banchi fissi, per l'applicazione della presente tassa, quelli che sono fissati solidamente nel terreno, sono eretti giornalmente e stanno quasi permanentemente in un Comune e si sogliono disporre nella stessa posizione di strada o piazza almeno per sei mesi dell'anno.

Art. 4.

Il pagamento delle suindicate tasse vale per tutto il distretto camerale e per un anno dalla data della ricevuta di pagamento.

Art. 5.

Sono esenti dal pagamento della tassa:
1° I girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli purchè non risulti che superi il

valore di L. 50 o che abbiano depositi sia stabili che mobili contenenti merci superiori a L. 50;

2° I venditori di derrate alimentari e dolciumi;

3° Gli esercizi aventi scopo di beneficenza.

Art. 6.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale sarà approvato il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 47 — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 gennaio 1924, n. 77.

Applicazione di una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Vista la deliberazione 1° maggio 1923 della Camera di commercio e industria di Palermo;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Palermo è autorizzata ad imporre, con le forme e i privilegi delle pubbliche imposte e in conformità della seguente tariffa, una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, i quali non siano iscritti nei ruoli della tassa camerale principale:

	Categorie 1ª	2ª	3ª	4ª
Per 15 giorni o meno . . . . . . L.	300	250	200	150
Per ogni altra quindicina o frazione . »	150	125	100	75

Per i Comuni diversi da Palermo, la tariffa è ridotta ad un quarto.

L'assegnazione alle varie categorie è fatta secondo l'importanza degli esercizi temporanei.

Art. 2.

Oltre le esenzioni previste dall'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, sono stabilite le seguenti:

a) esercizi temporanei aperti nei Comuni della provincia da ditte che hanno esercizio principale o permanente nel capoluogo e sieno ivi tassate dalla Camera di commercio per i loro affari in tutta la Provincia;

b) gli esercizi di stralcio temporaneo o di liquidazione dipendenti da esercizi permanenti iscritti nei ruoli della tassa camerale, e quelli aventi scopo di beneficenza.

Art. 3.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale sarà approvato il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 48. — GRANATA.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1924, n. 78.

Applicazione dell'imposta principale camerale sugli esercenti industria e commercio nel distretto della Camera di commercio di Campobasso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 dicembre 1918, n. 2111, che autorizza la Camera di commercio di Campobasso ad applicare una imposta annua su ogni forma di attività commerciale ed industriale nel proprio distretto;

Vista la deliberazione 26 febbraio 1923 della Camera predetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Campobasso è autorizzata ad applicare la sua imposta principale, con le forme ed i privilegi delle pubbliche imposte, mediante l'aliquota massima di L. 1.50 % sul reddito netto proveniente da ogni forma di attività commerciale e industriale prodotto nell'ambito del proprio distretto e con esenzione dei redditi non superiori a L. 300.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale saranno approvati il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto, nonchè la misura dell'aliquota annua dell'imposta, in base al fabbisogno relativo.

Art. 3.

Il suindicato decreto Luogotenenziale 5 dicembre 1918, n. 2111, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 49. — GRANATA.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1924, n. 89.

Amministrazione delle sezioni industriali già annesse ai Regi istituti tecnici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 agosto 1923, n. 1964;
Visto il regolamento generale per l'istruzione industriale approvato con R. decreto 18 giugno 1922, n. 1185;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1923, le sezioni industriali che dai Regi istituti tecnici di Bergamo, Livorno, Napoli, Roma, Terni, Torino, Udine e Venezia sono passati alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale saranno rette e amministrate con le stesse norme stabilite per le scuole industriali dal regolamento approvato con R. decreto 18 giugno 1922, n. 1185, salvo l'eccezione di cui al primo comma dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 2.

L'amministrazione delle sezioni industriali già annesse ai Regi istituti tecnici di Roma, Napoli, Livorno, Terni, Torino e Udine è rispettivamente affidata ai Consigli di amministrazione dei Regi istituti industriali di Roma e Napoli « Alessandro Volta » delle Regie scuole industriali di Livorno, Terni e Torino e della Scuola professionale di Udine a cui dette sezioni furono aggregate. L'amministrazione della sezione industriale di Bergamo continua fino a nuova disposizione ad essere affidata all'Ente autonomo, scuole industriali di Bergamo e quella della sezione industriale di Venezia è affidata ad un Commissario governativo da nominare con decreto Ministeriale.

Art. 3.

Gli stipendi, assegni ed indennità dei professori titolari delle sezioni di cui al precedente articolo, saranno pagati dalle locali tesorerie, con le stesse norme stabilite per gli impiegati dello Stato.

Al pagamento del personale incaricato ed alle altre spese inerenti il funzionamento delle sezioni di cui agli articoli precedenti provvederanno le Amministrazioni delle sezioni stesse con i contributi che saranno corrisposti dal Ministero dell'economia nazionale prelevandoli dalle somme espressamente assegnate per i detti scopi nel suo bilancio e con quelli versati dagli Enti che concorrono al mantenimento di dette sezioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 66. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 116.

Approvazione di eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto consuntivo del Ministero di agricoltura, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 novembre 1922, n. 1550;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'eccedenza d'impegno di L. 33.864.97 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 11 « Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero nell'interesse dei vari servizi del Ministero e rappresentanze a Congressi e ad esposizioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per l'esercizio 1922-23.

Art. 2.

E' approvata l'eccedenza d'impegno di lire 923.002.49 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 21 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, per l'esercizio 1922-23.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 105. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1924, n. 98.

Pagamento dei danni di guerra mediante obbligazioni delle Venezie fuori del capoluogo di provincia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del decreto-legge 10 marzo 1923, n. 968, che autorizza a provvedere con decreto Reale a quanto occorre per il pagamento dei danni di guerra con obbligazioni delle Venezie;

Considerata l'opportunità che al pagamento a favore dei danneggiati residenti nelle Venezie fuori capoluogo di provincia si provveda sul posto anche da funzionari del Ministero delle finanze appositamente incaricati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il pagamento, in obbligazioni delle Venezie dei danni di guerra, a favore dei danneggiati residenti nelle Venezie fuori capoluogo di provincia, potrà essere eseguito per conto delle sezioni di Regia tesoreria provinciale, da funzionari del Ministero delle finanze all'uopo designati.

Le spese relative faranno carico sul capitolo n. 455 del bilancio passivo per le Finanze pel corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi futuri.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1924.
Atti del Governo, registro 221, *foglio* 124. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 117.

Approvazione di eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto consuntivo del Ministero dell'industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'eccedenza di impegno di L. 53,463.06 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 « Stampa di atti di Consigli e commissioni, di annali, bollettini e statistiche, di circolari, di modelli, istruzioni ed altre pubblicazioni, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, per l'esercizio 1922-1923.

Art. 2.

E' approvata l'eccedenza di impegno di L. 291,316.11, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 17 « Pensioni ordinarie (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, per l'esercizio 1922-23.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 *febbraio* 1924.
Atti del Governo, registro 221, *foglio* 106. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 115.

Variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei Ministeri delle finanze e dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa del Ministero delle finanze e dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le variazioni risultanti dall'annessa tabella firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri, proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 *febbraio* 1924.
Atti del Governo, registro 221, *foglio* 104. — GRANATA.

Tabella delle variazioni da introdursi nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa del Ministero delle finanze e del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1923-24

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 12-*ter*: Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato al Provveditorato generale dello Stato delle spese per acquisto di registri, moduli, carta, ecc. L. 282,500

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

In aumento:

Capitolo n. 206: Spese per registri, moduli, carta, spese di stampe, rilegature, macchine, ecc. . . . . L. 282,500

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

In aumento:

Capitolo n. 6: Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per fornitura di registri, moduli, carta, ecc.	L. 282,500
Capitolo n. 115: Paghe, mercedi e indennità agli operai in servizio dei musei, delle gallerie, ecc.	» 600,000
Capitolo n. 151: Spese ai fini del Comitato nazionale per la storia del risorgimento italiano	» 5,000
Totale . . .	L. 887,500

In diminuzione:

Capitolo n. 87: Biblioteche governative e sopraintendenze bibliografiche — Spese per gli uffici, ecc. . . . L. 5,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'istruzione pubblica: GENTILE.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 119.

Approvazione di eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto consuntivo del Ministero del lavoro e la previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'eccedenza d'impegno di L. 165,702.24 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 11 « Spese di ufficio per l'Amministrazione centrale — Acquisto di pubblicazioni e di scontrini ferroviari — Spese postali », dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e la previdenza sociale, per l'esercizio 1922-23.

Art. 2.

E' approvata l'eccedenza d'impegno di L. 231,037.56 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 33 « Inchieste di cui agli articoli 70 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento 21 novembre 1889, sugli infortuni agricoli », dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e la previdenza sociale per l'esercizio 1922-23.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 108. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 120.

Approvazione di eccedenza d'impegni risultante dal rendiconto consuntivo del Ministero del lavoro e la previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la maggiore assegnazione di L. 35,592.70 inscritta al capitolo n. 49-IV: « Saldo di spese residue riguardanti il capitolo: Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale — Acquisto di pubblicazione e scontrini ferroviari — Spese postali, riguardanti gli esercizi 1920-21 e 1921-22 », per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero del lavoro e la previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1922-1923.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 109. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 118.

Approvazione di eccedenza d'impegni risultante dal rendiconto consuntivo del Ministero dell'industria e commercio, in conto residui, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata l'eccedenza di L. 1000 verificatasi sui residui del capitolo n. 34: « Indennità ai verificatori metrici per il giro di verificazione periodica, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1922-23.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 *febbraio* 1924.
Atti del Governo, registro 221, *foglio* 107. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 121.

Approvazione di eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto consuntivo dell'azienda del Demanio forestale di Stato, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 novembre 1922, n. 1550;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la maggiore assegnazione di L. 40,715.17 inscritta all'articolo di nuova istituzione n. 32-*bis*: « Saldo di spese residue riguardanti l'articolo: Indennità di tramutamento al personale forestale dell'esercizio 1921-22 », per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel rendiconto consuntivo dell'azienda del Demanio forestale di Stato per l'esercizio finanziario 1922-23.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 *febbraio* 1924.
Atti del Governo, registro 221, *foglio* 110. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 122.

Approvazione di eccedenza d'impegno risultante dal rendiconto consuntivo dell'azienda del Demanio forestale di Stato, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 novembre 1922, n. 1550;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata l'eccedenza di impegno di L. 22,677.94 verificatasi sull'assegnazione dell'articolo n. 13 « Gite ordinarie di servizio - Ispezioni e missioni » dello stato di previsione della spesa dell'azienda del Demanio forestale di Stato per l'esercizio 1922-23.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 *febbraio* 1924.
Atti del Governo, registro 221, *foglio* 111. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 123.

Maggiore assegnazione di L. 100,000,000 a favore dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 74-bis « Spese per il rifornimento delle dotazioni di mobilitazione, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-24, è aumentato della somma di L. 100,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 112. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1924, n. 125.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei sottosegnati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1923-24, è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Capitolo n. 32 « Spese eventuali all'estero »	L.	104,000
Capitolo n. 56 « Congressi, conferenze, esposizioni, ecc. »	»	240,000
Totale	L.	344,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 114. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 129.

Approvazione di eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto consuntivo del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1922, n. 924;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 3,263,108.40 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 17 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 2.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 930,805.42 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario » dello stato di previsione predetto.

Art. 3.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 1265.10 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 38-IX « Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale, ecc. », dello stato di previsione predetto.

Art. 4.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 1,455,340.54 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 38-X « Spese pel mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei Regi riformatori, ecc. », dello stato di previsione predetto.

Art. 5.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 193,736.20 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 38-XI « Spese per la provvista e riparazione di vestiario, biancheria, oggetti mobili, ecc. », dello stato di previsione predetto.

Art. 6.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 16,818.99 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 38-XII « Trasporto dei detenuti, corrigendi e corpi di reato, ecc. », dello stato di previsione predetto.

Art. 7.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 74,862.11 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 38-XIV « Servizio delle manifatture carcerarie — Acquisto e manutenzione macchine, ecc. », dello stato di previsione predetto.

Art. 8.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 796,602.55 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 38-XV « Servizio delle manifatture carcerarie, provvista materie prime, ecc. », dello stato di previsione predetto.

Art. 9.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 529,336.25 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 38-XVI « Servizio delle manifatture carcerarie — Mercedi ai detenuti lavoranti, ecc. », dello stato di previsione predetto.

Art. 10.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 1414.04 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 38-XVIII « Fitto di locali di proprietà privata per le carceri, ecc. », dello stato di previsione predetto.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 120. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 124.

Assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio 1923-24, per provvedere a spese sanitarie nella Somalia italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sulle disponibilità del conto corrente istituito con la legge 16 dicembre 1912, n. 1312, che debbono essere versate in entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 2731, è autorizzata una assegnazione straordinaria di L. 500,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1923-24, per provvedere a spese sanitarie nella Somalia italiana.

Art. 2.

In dipendenza della assegnazione di cui all'articolo precedente sono introdotte, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nel bilancio della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1923-24, le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie:

Capitolo n. 47 *bis* (nuovo). — « Contributo straordinario dello Stato a favore della Somalia italiana per spese sanitarie straordinarie » . . . . + L. 500,000

Bilancio della Somalia italiana.

Entrata:

Articolo 10 *ter* (nuovo). — « Contributo straordinario per provvedere a spese sanitarie straordinarie » . . + L. 500,000

Spesa:

Art. 52 *ter* (nuovo). — « Spese straordinarie sanitarie » . . . . + L. 500,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 113. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 128.

Approvazione di eccedenza d'impegni risultante dal rendiconto consuntivo del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1921-22.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e *ad interim* per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 205,815.76, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 16 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1921-22.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 119. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 130.

Approvazione di eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto consuntivo del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 58,694.86, verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 34 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1922-23.

Art. 2.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 844.60, verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 99 « Spese postali » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1922-23.

Art. 3.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 10,052,023.64, verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 195 « Saldo della gestione delle linee ferroviarie delle nuove Provincie » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1922-23.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 121. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 131.

Approvazione di eccedenze d'impegni, concernenti spese obbligatorie e d'ordine, risultanti dai rendiconti consuntivi di vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze di impegni nella complessiva somma di L. 32,429,202.49, verificatesi sui capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del conto consuntivo della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra, della marina e di agricoltura per l'esercizio finanziario 1922-1923, descritti nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 122. — GRANATA.

Tabella delle eccedenze d'impegni sui capitoli di spese obbligatorie e di ordine del bilancio 1922-23, risultanti dal rendiconto consuntivo dell'esercizio medesimo.

MINISTERO DEL TESORO.

Capitolo		Importo
Capitolo n. 43: Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso	L.	99,075.73

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo		Importo
Capitolo n. 47: Spese generali, aggi, indennità e premi diversi	L.	2,296,306.27
Capitolo n. 62: Spese per il pagamento ai Comuni ed alle Provincie della quota loro spettante sul provento della tassa sugli automobili (legge 17 luglio 1910, n 569, art. 20 e legge 6 luglio 1912, n 767, art. 2) e per il pagamento ai Comuni della quota loro spettante sul prodotto della tassa sui motocicli e sugli autoscafi (art. 20 della legge 17 luglio 1910, n. 569 e articoli 6 e 7 del decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1153) e sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc (art. 13 del decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 5 e art. 4 dell'allegato *D* al decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736.	»	3,666,825.39
Capitolo n. 117: Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette)	»	13,470,758.42
Capitolo n. 163: Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane)	»	1,523,913.50
Capitolo n. 195: Trasporto di tabacchi e di materiali diversi; indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti	»	2,017,929.92
Capitolo n. 227: Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali. — Spese di costruzione e adattamento dei laboratori e magazzini ad uso dell'azienda medesima	»	1,159,284.33
Capitolo n. 273: Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc. eseguiti negli uffici esecutivi demaniali	»	1,034,013.65

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

Capitolo n. 29: Spese di giustizia . . . . . L. 6.591,013.69

MINISTERO DELL'INTERNO

Capitolo n. 21: Spese di liti . . . . . . L. 17,369.05
Capitolo n. 26: Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti . . » 18,628.12
Capitolo n. 38: *Gazzetta Ufficiale* del Regno e Foglio degli annunzi nelle Provincie. — Spese di stampa, distribuzione e spedizione . . . . . . » 133,146.70

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo n. 23: Spese di liti e per arbitraggi . . . L. 81,315.26
Capitolo n. 65, art. 2: Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della linea Umbertide-Todi con diramazione Ponte San Giovanni-Perugia (art. 32 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447) . . . . . . » 43,397.60
Capitolo n. 65, art. 4: Sovvenzione per la costruzione e l'esercizio della linea Roma-Anticoli-Frosinone e diramazione (art. 32 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e decreto Luogotenenizale 23 febbraio 1919, n. 303) . » 44.593.37
Capitolo n. 65, art. 16: Sovvenzione per la costruzione della ferrovia Aquila-Capitigliano (art. 32 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303) . . . . » 89,039.50

MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo n. 42: Spese di giustizia penale militare L. 135,044.44

MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo n. 49: Spese di giustizia . . . . . L. 7,495.21

MINISTERO DI AGRICOLTURA

Capitolo n. 17: Telegrammi per l'estero e per l'interno L. 52.25

Totale . . . L. 32,429,202.49

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 132.

Approvazione di eccedenze d'impegni, concernenti spese obbligatorie e d'ordine, risultanti dai rendiconti consuntivi di vari Ministeri e della gestione del fondo di massa della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario 1921-22.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni nella complessiva somma di L. 26,779,523, verificatesi sui capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del conto consuntivo della spesa dei Ministeri delle finanze, dell'interno e dei lavori pubblici e della gestione del fondo di massa della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1921-22, descritti nella tabella annessa al presente decreto firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 123. — GRANATA.

Tabella delle eccedenze d'impegni sui capitoli di spese obbligatorie e di ordine del bilancio 1921-22, risultanti dal rendiconto consuntivo dell'esercizio medesimo.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 30: Aggio di esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (Lotto) (Spesa d'ordine) . . . . L. 8,684,149.42
Capitolo n. 77: Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio. Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria) . . » 4,755,706.79
Capitolo n. 91: Spese per imposte e sovrimposte (Canali Cavour) (Spesa obbligatoria) . . . . » 205,076.34
Capitolo n. 200: Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine) . » 2,793,061.43
Capitolo n. 262: Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versate in biglietti di Stato e di banca (Spesa obbligatoria) . . . . . » 6,365,128.24
Capitolo n. 278: Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc. eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine) » 2,161,899.76

MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo n. 15: Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno. — Contributo da versarsi al Ministero delle poste e dei telegrafi in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all'Agenzia Stefani. — Comunicazioni telefoniche interurbane. — Spese postali (Spesa obbligatoria) . . . . L. 344,669.00
Capitolo n. 25: Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col R decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e del R decreto 23 ottobre 1919, n 1970 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . » 62,042.42

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo n. 22: Acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine) . . . . L. 28.00

Gestione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza.

Capitolo n. 4: Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento del personale di truppa, spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della massa (Spesa obbligatoria) . . . . L. 1,407,761.60

Totale . . . L. 26,779,523.00

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 127.

Approvazione di eccedenza d'impegni risultante dal rendiconto consuntivo del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1922, n. 950;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e *ad interim* per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 238,555.55, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 16 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1922-23.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 118. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 41.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Lucca.

N. 41. R. decreto 6 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Lucca ed approvato il relativo statuto

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 42.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare di Asola.

N. 42. R. decreto 6 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare di Asola ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 25 luglio 1922.

Conversione in governativa, con effetto dal 1° ottobre 1922, della scuola tecnica pareggiata di Acquaviva delle Fonti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi per la conversione in Regie e l'istituzione di scuole medie approvato con il Nostro decreto 25 luglio 1907, n. 645, ed il regolamento 15 settembre 1907, n. 652, modificato con il Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 630;
Veduto il Nostro decreto 23 gennaio 1921, n. 364;
Veduta la convenzione stipulata fra il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Acquaviva delle Fonti per la conversione in Regia di quella scuola tecnica pareggiata;
Veduto che il comune di Acquaviva delle Fonti ha prestato la debita garanzia per il pagamento del contributo assunto a proprio carico con la detta convenzione;
Udita la Commissione mista istituita col R. decreto 3 agosto 1909, n. 630;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola tecnica pareggiata di Acquaviva delle Fonti è convertita in Regia con effetto dal 1° ottobre 1922. Al suo mantenimento sarà provveduto in conformità delle disposizioni vigenti e della convenzione predetta che si approva.

Art. 2.

Con altro Nostro decreto sarà provveduto alla modificazione delle tabelle organiche delle cattedre nelle scuole medie governative ed alle variazioni di bilancio inerenti all'attuazione del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

ANILE — PEANO.

REGI DECRETI 13 gennaio 1924.

Nomina del Regio commissario liquidatore delle gestioni in Italia delle società di assicurazioni « Lloyd de France » di Parigi, e « The English and Foreign insurance Company Ltd. » di Londra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 45 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;
Visto il decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro in data 1° giugno 1918, col quale alla società di assicurazioni « Lloyd de France » con sede in Parigi, venne fatto divieto di assumere nuovi affari nel Regno, per non aver ottemperato alle disposizioni del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167;
Ritenuta la necessità, per la persistente inosservanza della

impresa alle disposizioni del decreto citato, che la gestione italiana di essa impresa venga posta in liquidazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La gestione in Italia della società di assicurazioni « Lloyd de France » è posta in liquidazione.

E' nominato Regio commissario liquidatore della gestione predetta il cav. Raffaele Ricciardi, ragioniere capo presso la Regia prefettura di Genova, il quale dovrà trimestralmente presentare al Ministero dell'economia nazionale il rendiconto delle operazioni compiute.

Art. 2.

Le somme che eventualmente si rendessero disponibili durante la liquidazione dovranno essere depositate unicamente presso istituti di emissione.

Art. 3.

Spetta al Regio commissario un'indennità giornaliera di L. 10 a carico dell'impresa in liquidazione.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 45 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

Visto il decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 3 giugno 1918, col quale alla società di assicurazioni « The English and Foreign insurance Company Ltd. », con sede in Parigi, venne fatto divieto di assumere nuovi affari nel Regno, per non aver ottemperato alle disposizioni del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167;

Ritenuta la necessità, per la persistente inosservanza della impresa alle disposizioni del decreto citato, che la gestione italiana di essa impresa venga posta in liquidazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La gestione in Italia della società di assicurazioni « The English and Foreign insurance Company Ltd. » è posta in liquidazione.

E' nominato Regio commissario liquidatore della gestione predetta il cav. Raffaele Ricciardi, ragioniere capo presso la Regia prefettura di Genova, il quale dovrà trimestralmente presentare al Ministero dell'economia nazionale il rendiconto delle operazioni compiute.

Art. 2.

Le somme che eventualmente si rendessero disponibili durante la liquidazione dovranno essere depositate unicamente presso istituti di emissione.

Art. 3.

Spetta al Regio Commissario un'indennità giornaliera di L. 10 a carico dell'impresa in liquidazione.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

DECRETO PRESIDENZIALE 16 gennaio 1924.

Assegnazione dei beni della Corona retrocessi al Demanio dello Stato compresi sotto il titolo « Provincia di Firenze ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON I

MINISTRI PER LE FINANZE E PER L'ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, e il successivo R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578;

Visto il decreto Presidenziale 30 aprile 1920, n. 882, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1920, n. 141;

Considerato che l'assegnazione fatta col suddetto decreto Presidenziale della Villa di Castello, escluso il giardino, non ebbe effettuazione per rinunzia del Comitato Fiorentino dei ciechi di guerra, assegnatario:

Decreta:

Art. 1.

Le assegnazioni dei beni della Corona retrocessi al Demanio dello Stato, indicate nelle tabelle annesse al decreto Presidenziale 30 aprile 1920, n. 882, e comprese sotto il titolo « Provincia di Firenze » sono modificate come segue:

Regia Villa di Castello - Comune di Sesto Fiorentino - Sezione catastale C, n. 899.

A) Sono assegnate al Ministero della istruzione, per gli usi ai quali verranno destinati, gli ambienti costituenti la parte di levante della Villa e indicati nelle testimoniali di Stato coi numeri seguenti, pel sottosuolo dai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15; pel piano terreno dai nn. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 e 47; per gli ammezzati dai nn. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79; pel piano primo dai nn. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 94; pel secondo piano dai nn. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 e 125.

B) Sono assegnati al comune di Sesto Fiorentino, per istallarvi le scuole primarie della sezione di Castello, alle condizioni stabilite dal citato decreto Presidenziale 30 aprile 1920, n. 882, gli altri ambienti della Villa, costituenti la sua parte di ponente, e indicati nelle testimoniali di Stato nei numeri seguenti: pel sottosuolo nn. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30; pel piano terreno nn. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62-*bis*, 63, 64, 65 e 66-*bis*; pel primo piano nn. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111; pel secondo piano nn. 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 e 148.

Art. 2.

L'androne di accesso alla Villa, contrassegnato in pianta dal n. 66, e quello che dà passaggio dalla Villa al giardino monumentale attraverso il cortile interno, contrassegnato

dal n. 50 rimangono di uso promiscuo; ma la loro manutenzione spetta al Ministero della pubblica istruzione.

Rimangono invece assegnati al Ministero della pubblica istruzione i due avancorpi indicati coi nn. 44, 48 e 49 e corrispondenti per il piano terreno della villa, agli androni citati all'art. 2, nonchè i vani sovrastanti all'ammezzato indicati coi n. 67 e n. 80 e il vano n. 16 del sottosuolo per comodità di chiusura.

Art. 3.

Il comune di Sesto Fiorentino potrà usare della sala terrena corrispondente al n. 38, inclusa nella assegnazione fatta al Ministero della istruzione, con accesso dal cortile interno della Villa, ogni volta che lo richieda per riunioni e feste inerenti alla scuola, purchè sia completamente sgombra dalle masserizie e mobili di cui possa essere corredata.

Art. 4.

Il comune di Sesto Fiorentino non potrà eseguire opere di adattamento o di manutenzione, che portino modificazioni o infissioni benchè minime alle pareti e ai soffitti della parte della villa assegnatagli, senza ottenere preventivamente l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

E' in modo assoluto vietata qualsiasi comunicazione diretta della parte della Villa assegnata al Comune col giardino monumentale annesso.

Art. 6.

Ogni opera di separazione fra le due zone assegnate come sopra, da stabilirsi dalla Regia sopraintendenza ai monumenti di Firenze, è posta a carico del comune di Sesto Fiorentino.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1924.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la pubblica istruzione:
GENTILE.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1923.
Istituzione di Regi corsi biennali presso Regie scuole complementari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 15 ottobre 1923, n. 2370, che dà facoltà al Ministero della pubblica istruzione di istituire entro il corrente anno, presso le Regie scuole complementari, Regi corsi di integrazione per la preparazione all'esame di ammissione al corso superiore dell'Istituto tecnico o al Liceo scientifico:

Vedute le domande e le deliberazioni, con le quali le Amministrazioni comunali di Andria, Avellino, Cagliari, Osimo, Marsala e Santarcangelo di Romagna, chiedono che i predetti corsi siano istituiti presso le Regie scuole complementari esistenti nei rispettivi Comuni e si impegnano a corrispondere allo Stato il contributo annuo di L. 3000 per l'intero quadriennio 1923-27;

Considerata l'opportunità e l'urgenza di provvedere a tale istituzione, dato il numero degli alunni dichiaratisi disposti a seguire i corsi integrativi;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti con effetto dall'anno scolastico 1923-24, e per il quadriennio 1923-27, Regi corsi biennali d'integrazione presso le Regie scuole complementari nei comuni di Andria, Avellino, Cagliari « Regina Elena », Osimo, Marsala e Santarcangelo di Romagna.

Art. 2.

I detti Comuni pagheranno annualmente allo Stato il contributo di L. 3000 per il quadriennio 1923-27.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1923.

Il Ministro: GENTILE.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 200 della *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1924, (Elenco smarrimenti certificati) la firma del direttore generale deve dire Cirillo anzichè D'Arienzo come erroneamente è stato stampato.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione).

Titoli della già Società delle **Ferrovie del Monferrato** — il cui servizio venne assunto dal Tesoro dello Stato e poi affidato alla direzione generale del Debito pubblico — stati sorteggiati nell'estrazione seguita in Roma il 29 gennaio 1924.

50ª ESTRAZIONE.

Numeri delle 35 azioni privilegiate della linea ferroviaria Cavallermaggiore-Bra, emesse in dipendenza della legge 11 luglio 1852, n. 1407, e R. decreto 27 ottobre 1868, n. 2068 (parte supplementare).

54	178	255	297	361
425	721	786	932	1120
1181	1237	1333	1371	1391
1449	1463	1653	1744	1788
1849	1935	2130	2170	2220
2232	2421	2435	2445	2770
2779	2835	2873	2898	2903

La decorrenza delle annualità sulle azioni estratte, cessa dal 1° gennaio 1924, ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna, verrà effettuato dal 1° luglio successivo, dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale del Regno e dalle Regie tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio, contro presentazione delle azioni stesse, munite delle cedole annuali non maturate al pagamento, a cominciare da quella scadente il 1° gennaio 1925.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli, di mancanza di segni caratteristici o di azioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli, con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 2 a questa Direzione generale direttamente per la provincia di Roma e per il tramite delle delegazioni del Tesoro per le altre Provincie e per le Colonie.

58ª ESTRAZIONE.

Numeri delle 292 obbligazioni della linea ferroviaria Cavallermaggiore-Alessandria, emesse in virtù della legge 10 luglio 1862, n. 702, e R. decreto 11 gennaio 1863, n. 632 (parte supplementare).

8	404	589	631	804
805	841	917	1113	1128
1134	1284	1325	1359	1398
1430	1457	1464	1469	1498
1579	1595	1664	1737	1866
2037	2080	2153	2366	2474
2522	2716	2815	2829	2860
2868	2881	3008	3013	3228
3245	3404	3722	3738	3777
3857	4022	4109	4367	4415
4427	4524	4558	4621	4735
4816	4902	5241	5427	5467
5620	5693	5985	6034	6197
6367	6554	6573	6575	6632
6654	6657	6772	6795	6895
6917	6989	6991	7060	7364
7583	7693	7703	7750	7754
7822	7930	8030	8154	8159
8228	8362	8405	8413	8490
8500	8520	8572	8726	8833
8852	8921	9018	9127	9223
9289	9300	9434	9576	9694
9804	9934	9990	10008	10052
10133	10166	10170	10175	10271
10350	10539	10610	10643	10703
10834	10846	10918	11032	11106
11207	11343	11384	11435	11454
11500	11546	11592	11635	11833
11896	12101	12232	12517	12563
12570	12589	12625	12947	12978
12996	13046	13114	13172	13332
13374	13424	13438	13536	13559
13564	13571	13589	13701	13719
13854	13908	13936	14054	14057
14096	14210	14239	14292	14304
14379	14396	14441	14465	14501
14591	14709	14786	14879	15124
15149	15208	15219	15236	15314
15374	15728	15802	15805	15823
16343	16425	16452	16466	16475
16490	17054	17104	17163	17281
17293	17300	17454	17475	17495
17636	17668	17688	17718	17823
17991	17995	18040	18110	18167
18185	18263	18541	18547	18647
18664	18811	18967	19072	19302
19306	19420	19469	19552	19557
19806	19870	19897	20059	20128
20268	20388	20583	20595	20785
20800	20833	20984	21041	21207
21229	21282	21338	21357	21398
21407	21473	21591	21680	21722
21745	21774	21813	21880	21901
21904	21976	22030	22176	22336
22359	22629	22690	22709	22791
22802	22843	22893	22901	23100
23320	23345	23369	23382	23462
23565	23637	23831	23854	23859
23866	23902			

Le suddette obbligazioni estratte cessano di fruttare interessi con tutto giugno 1924 ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° luglio successivo come segue:

nel Regno e nelle Colonie: dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale del Regno e dalle Regie tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio contro presentazione delle obbligazioni estratte munite delle cedole semestrali non maturate al pagamento, a cominciare da quella scadente il 1° gennaio 1925.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli, di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli, con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 2 a questa Direzione generale direttamente per la provincia di Roma e per il tramite delle delegazioni del Tesoro per le altre Provincie e per le Colonie;

all'estero: sotto l'osservanza delle formalità stabilite pel pagamento dei titoli di Debito pubblico italiano, direttamente dalla Banca Fratelli de Rothschild in Parigi.

28ª ESTRAZIONE.

Numeri delle 329 azioni comuni « infruttifere » pei tronchi ferroviari Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara, autorizzati colle leggi 10 luglio 1862, n. 702, e 14 maggio 1865, n. 2279, ed emesse in seguito al R. decreto 27 ottobre 1868, n. 2068 (parte supplementare).

N. 19 titoli unitari di una azione ciascuno.

5773	5798	5799	5899	5978
6020	6147	6148	6291	6297
6323	6326	6546	6612	6696
6717	6805	6835	6847	

N. 31 titoli decupli di 10 azioni ciascuno.

Dal n.	7552	al n.	7561	Dal n.	8122	al n.	8131
»	9512	»	9521	»	10892	»	10901
»	10952	»	10961	»	11822	»	11831
»	12432	»	12441	»	12772	»	12781
»	13192	»	13201	»	13672	»	13681
»	14282	»	14291	»	15142	»	15151
»	15602	»	15611	»	15862	»	15871
»	16022	»	16031	»	16102	»	16111
»	16902	»	16911	»	18282	»	18291
»	19062	»	19071	»	22262	»	22271
»	22322	»	22331	»	22712	»	22721
»	24712	»	24721	»	24772	»	24781
»	25512	»	25521	»	25592	»	25601
»	26242	»	26251	»	26312	»	26321
»	26722	»	26731	»	27052	»	27061
»	27132	»	27141				

Le azioni sopra descritte sono rimborsabili dal 1° luglio 1924 pel loro capitale nominale di L. 500 le unitarie e L. 5000 le decuple, con deduzione della tassa di negoziazione, dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale del Regno e dalle Regie tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio contro presentazione delle azioni che risultano sorteggiate.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli, di mancanza di segni caratteristici o di azioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli, con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 2 a questa Direzione generale direttamente per la provincia di Roma e per il tramite delle delegazioni del Tesoro per le altre Provincie e per le Colonie.

Roma, addì 29 gennaio 1924.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: CIRILLO.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata, salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

Trasferimenti di privative industriali.

N. 7195 trascritto il 22 gennaio 1921.
Trasferimento totale da Wingquist Erik Hjalmar, a Gothembourg, alla Società Anonima Italiana Cuscinetti a sfere S. K. I., a Milano, della privativa industriale n. 164066 reg. gen.; vol. 479, n. 115 reg att., con decorrenza dal 31 marzo 1918, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle ruote dentate e nel loro processo di fabbricazione ».
(Atto di cessione fatto dalle parti a rogito del notaio Jarl Halmquist, a Gothembourg, del 15 aprile 1920 e registrato il 17 dicembre 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4640, vol. 447, atti privati).

N. 7196 trascritto il 22 gennaio 1921.
Trasferimento totale da Wingquist Erik Hjalmar, a Gothembourg, alla Società Anonima Italiana Cuscinetti a sfere S. K. I., a Milano, della privativa indutriale n. 168953 reg. gen.; vol. 486, n. 80 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1918, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle fresatrici per ingranaggi ».
(Atto di cessione fatto dalle parti a rogito del notaio Jarl Halmquist, a Gothembourg, del 15 aprile 1920 e registrato il 17 dicembre 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4640, vol. 447, atti privati).

N. 7244 trascritto il 27 febbraio 1921.
Trasferimento totale da Bogwood Gesellschaft m. b. H., a Monaco di Baviera, a Carbozit A. G., a Zurigo, della privativa industriale n. 146412 reg. gen.; vol. 446, n. 243 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1914, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per il trattamento di ligniti o carboni bruni ad esse analoghi, torba e simili ».
(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Monaco il 7 maggio 1920 e registrato il 15 gennaio 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14720, vol. 316, atti privati).

N. 7245 trascritto il 27 febbraio 1921.
Trasferimento totale da Bogwood Gesellschaft m. b. H., a Monaco di Baviera, a Carbozit A. G., a Zurigo, della privativa industriale n. 148300 reg. gen.; vol 446, n. 246 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1915, per l'invenzione dal titolo:
« Processo ed apparecchio pel trattamento di materiali greggi ricchi di cellule quali legno, torba, ligniti e simili ».
(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Monaco il 7 maggio 1920 e registrato il 15 gennaio 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14720, vol. 316. atti privati).

N. 7249 trascritto il 1° febbraio 1921.
Trasferimento totale da Scotts Shipbuilding & Engineering Comp. Ltd. e Andrew Irving Nicholson, a Greenoch, a Scotts Shipbuilding & Engineering Comp. Ltd., a Greenoch (Scozia), della privativa industriale n. 190378 reg. gen.; vol. 539, n. 136 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Commande hydraulique pour la manœvre des mécanisme de distribution de machines motrices ».
(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Glascow il 26 dicembre 1920 e registrato il 28 gennaio 1921 all'ufficio demaniale di Torino, n. 5888, vol. 448, atti privati).

N. 7250 trascritto il 1° febbraio 1921.
Trasferimento totale da Scotts Shipbuilding & Engineering Comp. Ltd. e David Rawage Hutchison, a Greenoch, a Scotts Shipbuilding & Engineering Comp. Ltd., a Greenoch (Scozia), della privativa industriale n. 185842 reg. gen.; vol. 530, n. 3 reg att., con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti alle teste a croce di motore ».
(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Glascow il 26 dicembre 1920 e registrato il 28 gennaio 1921 all'ufficio demaniale di Torino, n. 5887, vol. 448, atti privati).

N. 7251 trascritto il 10 febbraio 1921.
Trasferimento totale dalla Società Olörex Ltd., a Londra, a Charles J Greenstreet, a Chicago, della privativa industriale n 157297 reg gen.; vol 417, n. 159 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1913, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nella conversione degli olii idrocarburi pesanti in idrocarburi più leggeri »
(Atto di cessione in forma di scrittura privata fatto a Londra il 6 gennaio 1921, registrato il 3 febbraio 1921 all'ufficio demaniale di Torino, n. 6142, vol. 448, atti privati).

N. 7265 trascritto il 28 marzo 1921.
Trasferimento totale dalla Società Anonima Franco Tosi, a Milano, alla Compagnie Française pour l'Exploitation des procédés Thomson Houston, a Parigi, della privativa industriale n. 125994 reg. gen.; vol. 408, n. 71 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1912, per l'invenzione dal titolo:
« Processo e apparecchio per dare la prima forma ai filamenti metallici elettrici ad incandescenza ».
(Copia del verbale del Consiglio d'amministrazione della Società Anonima « Franco Tosi » del 20 novembre 1920, registrata il 3 gennaio 1921 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 287, vol. 668, atti privati).

N. 7271 trascritto il 12 marzo 1921.
Trasferimento totale da Ritsema Meindert, a Hilversum (Olanda), alla Société Anonyme « Ramie Union », a Euschede (Olanda), della privativa industriale n. 178030 reg gen.; vol. 513, n. 95 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Scatola isolante per giunti di conduttori elettrici ».
(Atto di cessione in forma di scrittura privata fatto a La Haye il 20 gennaio 1921, registrato il 3 marzo 1921 all'ufficio demaniale di Torino, n. 7144, vol. 448, atti privati).

N. 7307 trascritto il 1° aprile 1921.
Trasferimento totale dalla The Sanispoon Company, a Boston, alla The Sanitary Products Corporation of America, a Philadelphia, della privativa industriale n 162708 reg. gen.; vol. 499, n. 113 reg att., con decorrenza dal 31 dicembre 1917. per l'invenzione dal titolo:
« Cuillère en papier et machine pour la fabriquer »
(Atto di cessione stipulato dalle parti dinanzi al notaio Meredith Hauna a Philadelfia il 18 marzo 1920 e registrato il 24 febbraio 1921 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2783, vol. 0833, atti privati).

N. 7308 trascritto il 1° aprile 1921.
Trasferimento totale da Melasseschlempe G. m. b. H., a Berlino, a Zdenko Metzle, a Ginevra, della privativa industriale n. 141603 reg. gen.; vol. 429, n. 10 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1914, per l'invezione dal titolo:
« Processo per l'utilizzazione delle fecce di melasse ».
e dell'attestato di complemento n. 141621.
(Atto di cessione stipulato dalle parti davanti al notaio Gundlash il 30 dicembre 1920 e registrato il 26 febbraio 1921 all'ufficio demaniale di Milano, n. 11030, vol. 2783, atti privati).

N. 7309 trascritto il 3 marzo 1921.
Trasferimento totale da Gebrüder Kuhn, a Turbenthal (Svizzera), alla Société Anonyme Kuhn Frères Fabrique d'outils, a Turbenthal (Svizzera), della privativa industriale n. 148740 reg. gen.; vol 448, n. 244 reg att., con decorrenza dal 30 giugno 1915, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per piallare e tornire metalli, legno, ecc. ».
(Atto di cessione stipulato dalle parti dinanzi al notaio in forma di scrittura privata a Turbenthal il 22 dicembre 1920 e registrato il 26 febbraio 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14732, vol. 317, atti privati).

N. 7310 trascritto il 3 marzo 1921.
Trasferimento totale dalla Società Anonyme Kuhn Frères Fabrique d'outils, a Turbenthal (Svizzera), alla Fabrique de Machines et outils S. A., a Turbenthal (Svizzera), della privativa industriale numero 148740 reg. gen.; vol 448, n. 244 reg att., con decorrenza dal 30 giugno 1915, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per piallare e tornire metalli, legno, ecc. ».
(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti a Turbenthal il 21 gennaio 1921 e registrato il 26 febbraio 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14731, vol. 317, atti privati).

N. 7317 trascritto il 16 marzo 1921.
Trasferimento totale da de Rytter Kielland Jacob a Christiania e Thode Albert, ad Amburgo (Germania), a A/S Palmutteren, a Chri-

stiania (Norvegia) della privativa industriale n. 128398 reg. gen.; vol. 398, n. 35 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1912, per l'invenzione dal titolo:

« Rondelle de bloccage pour écrous ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti a Cristiania il 25 agosto 1920 e registrato il 4 marzo 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15060, vol. 317, atti privati).

N. 7318 trascritto il 29 marzo 1921.

Trasferimento totale da Voglhut Franz, ad Augsburg (Germania), a Missiroli Carlo, Cavallo Giuseppe e Manesta Ermes, a Milano, della privativa industriale n. 191562 reg gen.; vol. 542, n 65 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la fabbricazione di lampade ad incandescenza elettriche rigenerate ».

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti in forma di scrittura privata ad Augsburg il 3 novembre 1920 e registrato il 22 marzo 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 16210, vol. 317, atti privati).

N. 7321 trascritto il 18 ottobre 1920.

Trasferimento parziale da Cioppettini Fausto, a Firenze, al conte Carlo Guicciardini e Cioppettini Fausto, a Firenze, della privativa industriale n. 180989 reg. gen.; vol. 538, n. 146 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Sistema di costruzione di case smontabili, senza muratura in calce, e con mattone speciale e copertura a quattro o più spioventi con tre soli tiranti ».

(Atto di parziale cessione stipulato dalle parti con scrittura privata a Firenze il 15 ottobre 1920 e registrato il 15 ottobre 1920 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 4258, vol. 468, atti privati).

N. 7322 trascritto il 18 dicembre 1920.

Trasferimento totale da De Clercq Hendrik, ad Amsterdam (Olanda), alla Società Olandese Naamlooze Vennootschap Verktnigenfabriek « Rotator », ad Amsterdam, della privativa industriale n. 178860 reg gen.; vol. 514, n. 64 reg att., con decorrenza dal 31 dicembre 1919, per l'invenzione dal titolo:

« Procédé et dispositif pour l'impression à l'aide de forme en relief dans les machines-à andresser ».

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti davanti al notaio S. K. D. M. van Lier a L'Aja il 3 novembre 1920 e registrato il 14 dicembre 1920 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 6535, vol. 469, atti privati).

N. 7323 trascritto il 18 dicembre 1920.

Trasferimento totale da De Clercq Hendrik, ad Amsterdam (Olanda), alla Società Olandese Naamlooze Vennootschap Verknigenfabriek « Rotator », ad Amsterdam, della privativa industriale n. 176956 reg. gen.; vol. 511, n. 136 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1919, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositif pour l'encrage des formes d'imprimerie ».

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti davanti al notaio S. K. D. M. van-Lier a L'Aja il 3 novembre 1920 e registrato il 14 dicembre 1920 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 6535, vol. 469, atti privati).

N. 7324 trascritto l'11 aprile 1921.

Trasferimento totale da Jacoviello Felice, di Milano, alla Società degli alti forni, fonderie ed acciaierie di Terni, dalla privativa industriale n. 163973 reg gen.; vol 477, n. 155 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1917, per l'invenzione dal titolo:

« Resistenze elettriche complesse a conduttori cavi ».

(Copia autentica dell'atto di cessione sottoscritto dalle parti davanti al notaio Tito Garroni il 1° marzo 1921 e registrato il 2 marzo 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8824, vol. 412, atti pubblici).

N. 7330 trascritto il 30 aprile 1921.

Trasferimento totale dalla Detroit Pressed Steel Company, a Detroit (Michigan) S. U. A., alla Detroit Pressed Steel Company, a Vilmington (Delaware) e a Detroit (Michigan) S. U A., della privativa industriale n. 161054 reg. gen.; vol. 471, n. 146 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1917, per l'invenzione dal titolo:

« Metodo per la formazione di dischi di spessore decrescente radialmente »,

e dell'attestato di complemento n. 186726 reg. gen.

(Atto di cessione in forma di scrittura privata fatto a Detroit il 1° marzo 1920 e registrato il 19 aprile 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17682, vol. 317, atti privati).

N. 7331 trascritto il 30 aprile 1921.

Trasferimento totale dalla Detroit Pressed Steel Company, a Detroit (Michigan) S. U. A., alla Detroit Pressed Steel Company, a Vilmington (Delaware) e a Detroit (Michigan) S. U. A., della privativa industriale n. 161687, reg gen.; vol. 472, n. 200, reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1917, per l'invenzione dal titolo:

« Cerchione smontabile ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata fatto a Detroit il 1° marzo 1920 e registrato il 19 aprile 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17682, vol. 317, atti privati).

N. 7332 trascritto il 30 aprile 1923.

Trasferimento totale dalla Detroit Pressed Steel Company, a Detroit (Michigan) S. U. A., alla Detroit Pressed Steel Company, a Vilmington (Delaware) e a Detroit (Michigan) S. U. A., della privativa industriale n. 161688, reg. gen.; vol. 472, n. 205, reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1917, per l'invenzione dal titolo:

« Ruote per veicoli ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata fatto a Detroit il 1° marzo 1920 e registrato il 19 aprile 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17682, vol. 317, atti privati).

N. 7333 trascritto il 30 aprile 1921.

Trasferimento totale dalla Detroit Pressed Steel Company, a Detroit (Michigan) S. U. A., alla Detroit Pressed Steel Company, a Vilmington (Delaware) e a Detroit (Michigan) S. U A., della privativa industriale n. 161689, reg. gen ; vol. 472, n. 206, reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1917, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la fabbricazione di oggetti di lamiera di metallo stampato ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata fatto a Detroit il 1° marzo 1920 e registrato il 19 aprile 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17682, vol. 317, atti privati).

N. 7334 trascritto il 30 aprile 1921.

Trasferimento totale dalla Detroit Pressed Steel Company, a Detroit (Michigan) S. U. A., alla Detroit Pressed Steel Company, a Vilmington (Delaware) e a Detroit (Michigan) S. U. A., della privativa industriale n. 171924, reg. gen.; vol. 492, n. 207, reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1919, per l'invenzione dal titolo:

« Ruota geminata per veicoli ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata fatto a Detroit il 1° marzo 1920 e registrato il 19 aprile 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17682, vol. 317, atti privati).

N. 7335 trascritto il 30 aprile 1921.

Trasferimento totale dalla Detroit Pressed Steel Company, a Detroit (Michigan) S. U. A., alla Detroit Pressed Steel Company, a Vilmington (Delaware) e a Detroit (Michigan) S. U A., della privativa industriale n. 171925, reg. gen.; vol. 492, n. 208, reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1919, per l'invenzione dal titolo:

« Ruote geminate convertibili ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata fatto a Detroit il 1° marzo 1920 e registrato il 19 aprile 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17682, vol. 317, atti privati).

N. 7336 trascritto il 30 aprile 1921.

Trasferimento totale dalla Detroit Pressed Steel Company, a Detroit (Michigan) S. U. A., alla Detroit Pressed Steel Company, a Vilmington (Delaware) e a Detroit (Michigan) S. U A., della privativa industriale n. 171926, reg gen.; vol. 492, n. 209, reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1919, per l'invenzione dal titolo:

« Attacco per cerchioni di ruote »

(Atto di cessione in forma di scrittura privata fatto a Detroit il 1° marzo 1920 e registrato il 19 aprile 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17682, vol. 317, atti privati).